

Pieve di Soligo, 19.07.2018

Circolare n. 4

OGGETTO: Decreto Legge 87/2018 (“Decreto dignità”); altre novità del periodo.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 di venerdì 13 scorso, il D.L. in oggetto, **entrato in vigore il giorno successivo, sabato 14 luglio**. Le principali novità sono le seguenti:

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex spesometro) per l'anno 2018	Viene prorogata al 28 febbraio 2019 la trasmissione dello spesometro relativo ai dati del terzo trimestre 2018 (per i soggetti che abbiano deciso di effettuare l'invio trimestralmente). Rimane invece invariata la scadenza del 01 ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica), relativa all'invio dei dati dello spesometro per il primo semestre 2018 (per i soggetti che hanno optato per l'invio semestrale). L'invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2018 andrà effettuato entro il 28 febbraio 2019.
Eliminazione dello split payment su fatture dei professionisti	A far data dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018, le fatture emesse per prestazioni professionali svolte verso le pubbliche amministrazioni, le loro controllate e le società quotate, non saranno più soggette a split payment.
Iperammortamento	Per gli investimenti in beni agevolabili con l'iperammortamento, acquistati dal 14 luglio 2018 in poi , tali beni, per essere agevolati, devono essere ubicati in strutture produttive situate in Italia. Se i beni vengono successivamente ceduti, o trasferiti in sedi estere, verrà recuperata l'intera agevolazione fruita sugli acquisti degli stessi.

ALTRE NOVITA' DEL PERIODO

Manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa: beni significativi	<p>L'Agenzia delle Entrate ha di recente emanato la circolare n. 15/2018 con la quale fornisce alcune indicazioni e precisazioni, riguardanti la <u>fatturazione delle manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprensive dei beni significativi</u>. Ricordiamo che per “beni significativi” si intendono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ascensori e montacarichi; • infissi esterni ed interni; • caldaie; • videocitofoni; • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; • sanitari e rubinetterie da bagno; • impianti di sicurezza. <p>La fatturazione delle prestazioni di manutenzione, comprensive di tali beni, ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 10%, deve essere così eseguita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il valore dei beni significativi è inferiore alla metà del totale della fattura, l'intera fattura va assoggettata all'aliquota iva del 10%; b) se invece il valore dei beni significativi è <u>superiore</u> alla metà del totale fattura, l'importo dei beni significativi assoggettato ad aliquota del 10% è pari all'importo del totale fattura meno i beni significativi; il restante importo dei beni significativi è assoggettato ad aliquota iva del 22%. <p>Esempio caso b): Totale fattura 100; valore dei beni significativi (es. caldaia) 60.</p> <p>La fattura va così compilata: <i>Prestazione al netto dei beni significativi: 40 (iva 10%)</i> <i>Bene significativo fino alla concorrenza della prestazione: 40 (iva 10%)</i> <i>Restante parte del bene significativo: 20 (iva 22%)</i></p>
---	---

	<p>La circolare chiarisce nuovamente che il valore del bene significativo da indicare in fattura (e sul quale va effettuato il calcolo come in esempio) deve essere pari al costo di produzione; se il bene viene realizzato dallo stesso soggetto che emette fattura, il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata, incrementati dai costi indiretti (c.d. costi generali di produzione) sostenuti per la produzione dei beni (es. l'ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), <u>escludendo però i costi generali e amministrativi ed i costi di distribuzione dei prodotti.</u></p> <p>Se invece chi emette fattura non produce il bene significativo, bensì lo acquista da terzi, il valore del bene, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, non può essere inferiore al suo valore di acquisto.</p> <p>In ogni caso, quindi, il valore del bene significativo da utilizzare per calcolare l'aliquota iva non può comprendere il "margine" che chi emette fattura utilizza per maggiorare il costo del bene stesso.</p> <p>Un ultimo chiarimento viene dedicato alle parti staccate dei beni significativi (es. il bruciatore di una caldaia): se la parte staccata ha autonomia funzionale, non va a sommarsi al costo del bene significativo; se invece non ha autonomia funzionale, essa va a sommarsi al costo del bene. Nel caso invece che l'intervento di manutenzione si riferisca all'installazione/sostituzione della sola parte staccata, non è necessario verificarne l'autonomia funzionale perché l'intervento non comprende un bene significativo (ma solo una sua parte), per cui tutto l'intervento sarà soggetto ad aliquota iva del 10%.</p> <p>La circolare porta l'esempio delle tapparelle, delle zanzariere e delle grate di sicurezza: queste hanno autonomia funzionale rispetto all'infisso vero e proprio (bene significativo) perciò il loro valore non si somma a quello dell'infisso e quindi saranno soggette ad aliquota iva del 10%. L'unico caso in cui tapparelle e zanzariere confluiscono nel costo dell'infisso sia ha solo se esse siano strutturalmente integrate nell'infisso.</p>
<p>Tasso degli interessi moratori per il secondo semestre 2018</p>	<p>Il tasso degli interessi moratori da applicare ai ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, rimane fissato all'8%. Il tasso degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti relativi a contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari resta fissato, invece, al 12%. (Comunicato del Mef, in G.U. n. 158 del 10/7/2018)</p>
<p>Obbligo della fattura elettronica dal 01/01/2019</p>	<p>Si rammenta che la ricezione delle fatture elettroniche di acquisto avviene a mezzo pec oppure mediante un "codice destinatario" a 7 cifre (codice proprietario dell'azienda o rilasciato da un terzo). L'indirizzo pec può essere creato in aggiunta a quello già obbligatoriamente in possesso dell'azienda e destinato, ad esempio, alla sola ricezione delle fatture elettroniche.</p> <p>E' già possibile inserire tale indirizzo (pec o "codice destinatario") all'interno del sito dell'Agenzia Entrate "Fatture e corrispettivi" (raggiungibile al seguente sito internet: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/). Per accedere, è necessario possedere una CNS (firma digitale in tessera o chiavetta), oppure l'iscrizione a fisconline/Entratel oppure lo SPID.</p> <p>La registrazione dell'indirizzo all'interno del sito farà sì che esso sarà destinatario di tutte le fatture elettroniche in acquisto emesse da qualunque fornitore italiano all'azienda, indipendentemente dall'indirizzo inserito nel corpo della fattura. All'interno dello stesso sito, è poi possibile stampare o scaricare su pc/tablet/cellulare, un codice a barre (QR code) che contiene tutti i dati dell'impresa/ditta e che può servire per l'emissione della fattura elettronica presso gli esercizi dotati di lettori di tali codici.</p>
<p>Comunicazione al Prefetto</p>	<p>Ricordiamo che se una società ha fatto richiesta al Prefetto per il rilascio di una informazione antimafia, e successivamente modifica il proprio assetto societario (cessioni quote, ecc.), ha l'obbligo (attraverso il legale rappresentante) di comunicare al Prefetto medesimo, entro 30gg dalla modifica, copia degli atti dai quali risulta la modifica in oggetto. (D.Lgs. 159/2011 art. 86 c. 3). L'obbligo non si adempie con la semplice variazione effettuata al Registro Imprese presso la locale Camera di Commercio. La sanzione per la mancata comunicazione va da € 20.000 a € 60.000.</p>

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA